

# A chi fa paura combattere la guida dopo aver assunto droga?

**N**elle modifiche al codice della strada in discussione in questo periodo al Senato c'è anche un significativo cambiamento relativo alla guida dopo aver assunto droga. Il legislatore ha deciso di togliere la dizione "in stato di alterazione psicofisica" dall'articolo 187 del codice della strada che quindi indicherà solamente "dopo aver assunto sostanze stupefacenti e psicotrope". Un cambiamento in linea con le modifiche ad esempio avvenute in Inghilterra nel 2015 e che ho potuto discutere con la Polizia inglese direttamente con loro nella mia recente visita a Sheffield con la Polizia Stradale italiana. Peccato che il legislatore si sia fermato a questa modifica non completando il percorso. Ha aperto un cantiere ma non ha deciso di chiuderlo, rendendo la modifica praticamente inefficace.

Il legislatore, volutamente, non ha eliminato la dizione "in stato di alterazione psicofisica" dal 589 bis e dal 590 bis del Codice penale (omicidio e lesioni stradali) che rimane stato di «alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope», un requisito che sappiamo molto difficile da accertare. Ha introdotto quindi una difformità di verifica della condotta censurata (anche dal punto di vista medico legale) tra codice della strada e Codice penale ed è possibile intravedere che, ragionevolmente, tali problematiche e dubbi interpretativi costituiranno argomento di discussione in ambito sanitario, giuridico, giudiziario e non solo. Ma soprattutto renderà le conseguenze della guida dopo aver assunto stupefacenti molto diverse se chi lo fa non provoca nessuno danno oppure se a seguito di questa condotta uccidi qualcuno. Molto più lievi nel secondo caso rispetto al primo, vanificando così gli effetti di questo cambio normativo nel caso di omicidio stradale.

Provo a spiegarmi con un esempio reale traslato nel futuro. Siamo a Terracina nell'agosto del 2025. Un passante nota un'auto scura tipo Polo o Punto con due persone a bordo. Il conducente teneva una condotta particolare, in quanto sgommava e frenava ripetutamente andando inoltre a velocità sostenuta nel centro abitato. Fortunatamente una pattuglia della Polizia stradale lo ferma e a bordo c'è NS. A seguito di un controllo risulta che nel sangue i metaboliti della cocaina sono tre volte sopra la soglia. A questo punto a NS viene sequestrata l'auto e tolta la patente e avrà serie conseguenze. Tutto questo grazie alla nuova legge.

Stessa situazione di cui sopra, ma invece che essere fermato dalla Polizia, NS investe un bambino di undici anni, Romeo Golia, che stava attraversando la strada sulle strisce insieme a sua zia dopo aver preso un gelato al mare. Il conducente NS viene rinviato a giudizio per omicidio stradale, ma non potendo provare che era "sotto l'effetto di stupefacenti" nonostante che avesse assunto cocaina e che la cocaina fosse presente nel sangue tre volte sopra i limiti, viene condannato per omicidio stradale senza aggravanti ad una pena lieve sotto i 4 anni e non per omicidio stradale aggravato che prevede una pena da 8 a 12 anni.

La classica situazione da due pesi e due misure che in uno stato di diritto non dovrebbe accadere.

Come mai nel caso in cui si guida senza aver creato danni siamo punibili per aver assunto droga, mentre nel caso in cui si uccide un bambino di undici anni non lo siamo più?



Se un guidatore, in seguito a un test salivare, viene trovato positivo alla cocaina, con le modifiche proposte al nuovo codice scatta immediatamente l'articolo 187 del CdS con tutte le conseguenze del caso: multa, condanna, sospensione e eventuale revoca patente. Non sarà più necessario dimostrare che il guidatore è «sotto l'effetto».



Se invece lo stesso guidatore subisce lo stesso tipo di controllo con test salivare dopo un omicidio stradale e viene trovato positivo alla cocaina ma non viene dimostrato essere in stato di alterazione psicofisica, non si applica l'aggravante specifica dell'omicidio stradale. (Immagine di Romeo Golia 11 anni ucciso mentre attraversava sulle strisce da un guidatore che aveva nel sangue cocaina sopra i limiti, ma non riconosciuto «sotto l'effetto» e pertanto non condannato per omicidio stradale aggravato. Niente cambierà per questo.

*Incongruenza fra CdS e Codice penale sulla guida dopo aver assunto droga*

Purtroppo, la norma non contiene solo questa assurda e incomprensibile mancanza, contiene anche altri buchi significativi.

La modifica prevede soltanto la possibilità di verifica con test salivari che, allo stato attuale individuano soltanto la presenza di cannabis e cocaina. Dato che le sostanze vietate sono molte incluso derivati degli oppiacei, anfetamine e derivati, allucinogeni, barbiturici e benzodiazepine, senza un prelievo del sangue o di urina si rischiano di perdere molte di queste sostanze.

Manca del tutto un chiarimento relativo alle sostanze proibite alla guida. La definizione italiana di sostanze stupefacenti e psicotrope contiene centinaia di sostanze, e riguardo ai farmaci, non tutti hanno lo stesso effetto alla guida. Inoltre, occorre definire delle soglie, non si può certo lasciare che vengano condannate delle persone per tracce di un farmaco magari dovuto ad un errore di rilevazione. Già dall'inizio, senza aspettare il solito decreto, non era complesso definire e chiarire la lista delle sostanze proibite e le soglie.

In fondo bastava copiare quello che dal 2015 accade in Inghilterra:

In Inghilterra non devi dimostrare che sei sotto l'effetto ma se vieni positivo al pre-test per cocaina e cannabis oppure non superi quello che loro chiamano "impairment test" un test sulle tue capacità cognitive, ti fanno il prelievo nella stazione di polizia (dove c'è un'infermiera). Se rifiuti il prelievo è "come se" tu avessi assunto stupefacenti. Dall'esito del prelievo verificano i livelli di una delle 17 sostanze proibite alla guida sopra un certo livello nel sangue (incluso anche i farmaci). Molto simile all'antidoping nello sport. E anche molto chiaro e semplice nell'attuazione. E le pene per chi uccide guidando dopo aver assunto droga (e/o alcol) non sono certo lievi e possono arrivare con l'ultima modifica del 2015 sino all'ergastolo.

## The Drugs



There are a total of 17 specified drugs covered by the Section 5A offence. The **illegal and controlled drugs** are..

1. Benzoylcegonine (metabolite of Cocaine), 50µg/L
2. Cocaine, 10µg/L
3. D9 Tetrahydrocannabinol, 2µg/L
4. Ketamine, 20µg/L
5. LSD, 1µg/L
6. Amphetamine, 250µg/L
7. Methylamphetamine, 10µg/L
8. Methylendioxyamphetamine (MDMA), 10µg/L
9. Heroin and Diamorphine, 5µg/L

The prescribed drugs are ..

1. Clonazepam, 50µg/L
2. Diazepam, 550µg/L
3. Flunitrazepam, 300µg/L
4. Lorazepam, 100µg/L
5. Methadone, 500µg/L
6. Morphine, 80µg/L
7. Oxazepam, 300µg/L
8. Temazepam, 1000µg/L

Lista delle sostanze proibite alla guida in UK e livelli

Concludendo, nella nuova proposta italiana di modifica del Codice della strada nel caso della guida dopo aver assunto stupefacenti purtroppo si sta facendo un fritto misto.

- la norma è diversa se vieni fermato senza aver fatto danno (articolo 187 CdS) e se invece fai del male o uccidi qualcuno (art 589 bis e 590 bis del CP) e in questo caso rimane la vecchia norma, praticamente inapplicabile;
- non si fa menzione della lista di sostanze (o riferimento) e di soglie per le sostanze;
- non si chiarisce quale sia la modalità di accertamento, soprattutto quando non ci sono test salivari (che esistono solo per cannabinoidi e cocaina).

Come sempre quando si vuol fare una cosa nuova si perde l'occasione di copiare da chi l'ha già fatta, migliorandola. Si crea ex-novo e purtroppo fatta anche male. Chissà in fondo si impara solo quando si vuole veramente imparare.

**\*Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus**